



**DIPARTIMENTO SANITA'**

**SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA E MEDICINA CONVENZIONATA**

**UFFICIO SERVIZI EMERGENZA-URGENZA E RETI**

**OGGETTO:** ACCORDO CONVENZIONALE REGIONE ABRUZZO - SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ABRUZZO CNSAS-SASA – SALDO ONERI 2025

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la DGR n. 102 del 22 febbraio 2018 ad oggetto “*Servizio di elisoccorso nell’ambito del Sistema di Urgenza ed Emergenza Sanitaria 118 – Rinnovo della Convenzione e del Protocollo Operativo con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (SASA)*” che ha approvato il nuovo quadro convenzionale e relativo protocollo operativo tra Regione Abruzzo e CNSAS-SASA riguardante le attività di supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico agli interventi di elisoccorso tecnico-sanitario del 118 “*Abruzzo Soccorso*”;

**ATTESO** che la citata Deliberazione della Giunta Regionale ha approvato il rinnovo del Protocollo Operativo per la gestione delle chiamate di soccorso e per gli interventi in ambiente ostile in collaborazione con le squadre del C.N.S.A.S., dapprima regolato con DGR n. 441 del 31 maggio 2010 ad oggetto: “*Servizio di elisoccorso nell’ambito del sistema di Emergenza e Urgenza Sanitaria “118” – rinnovo Protocollo Operativo con il corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico S.A.S.A. – Servizio Regionale Abruzzo e rimborso spese*”;

**ATTESO** che il C.N.S.A.S. è stato ulteriormente riconosciuto come Organizzazione erogante un pubblico servizio dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 e dalla L. 119/2007 “*Disposizioni a favore del CNSAS*”;

**CONSIDERATO**

- che il C.N.S.A.S., ai sensi della Circolare Ministero dei Trasporti dell’8 novembre 1994 n. 41/6821/M.3E e successive modifiche, è soggetto di riferimento esclusivo per le società esercenti i servizi di elisoccorso in riferimento, tra le altre, alla figura del Tecnico di Elisoccorso, considerato anche l’art. 2, comma 2, della citata L. 74/2001;
- che, ai sensi della Legge n. 74/2001 e della L.R. 17 aprile 2014, n.20 recante “*Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico*” il C.N.S.A.S. rappresenta altresì il soggetto di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente impervio e ipogeo;
- che ai sensi delle modifiche intervenute alla citata L. 74/2001 con L. 126/2020 di conversione del D.L. 104 del 14 agosto 2020 “*il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi*” (art.1, comma 3) e si ribadisce che “*le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso*” (art. 2, comma 3);

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 27 gennaio 2015 ad oggetto: “*Riorganizzazione del servizio di elisoccorso della Regione Abruzzo*”, che stabilisce che la Regione Abruzzo, tramite la Struttura Regionale preposta, svolge un ruolo di indirizzo e di coordinamento del servizio di elisoccorso, per quanto riguarda la definizione del Protocollo Operativo per la gestione delle chiamate di soccorso alpino e gli interventi di elisoccorso in collaborazione con S.A.S.A. – C.N.S.A.S.;

**VISTO** il Decreto 24 marzo 1994, n. 379 “*Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico*”;

**VISTO** inoltre il “*Regolamento per l’affidamento incarichi ai soci in attuazione dell’art. 15 dello Statuto del CNSAS e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117*”, approvato dall’Assemblea nazionale del CNSAS del 25 e 26 gennaio 2019 e in vigore



dal 26 gennaio 2019, che ribadisce la natura di ente senza fine di lucro del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, nonché la distinzione tra i rimborsi e gli indennizzi legati alle attività istituzionali;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento sopra citato, i tecnici di elisoccorso – direttamente impegnati nelle attività aeree del 118 – sono indennizzabili in quanto figure ad elevata specializzazione tecnica e professionale e finalizzate all'incremento della qualificazione della struttura, oltre che di presenza necessaria presso le basi di elisoccorso sanitario, in ragione della possibilità di interventi in ambiente montano e impervio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento nazionale, le indennità a vario titolo corrisposte devono essere considerate sempre al lordo degli oneri;

**VISTO** l'art. 3 della L.R. 20 del 2014 secondo cui la Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASA-CNSAS ed in particolare:

- a) le spese per lo svolgimento del servizio regionale di Elisoccorso 118 in attuazione della legge 74/2001;
- b) le spese per il funzionamento dell'intera struttura del SASA-CNSAS, nonché per l'addestramento e l'aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del SASA-CNSAS;
- c) il rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel SASA-CNSAS, relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative;
- d) le spese relative all'adeguamento o all'ammodernamento della dotazione del materiale tecnico ed alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi del SASA-CNSAS;
- e) le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e in particolare da quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

**ATTESO** che con la Det. Dir. DPF020/40 del 23.04.2025 è stato impegnato l'importo annuo di € 473.200 e contestualmente liquidato e pagato in favore del SASA, a titolo di anticipo per l'annualità 2025, una quota pari ad €300.000,00;

**ATTESO** che con la Det. Dir. DPF027/44 del 10.11.2025 è stato liquidato e pagato in favore del SASA, a titolo di secondo acconto per l'annualità 2025, una quota pari ad €100.000,00;

**VISTA** la richiesta di saldo 2025 da parte del CNSAS-SASA Abruzzo corredata dai documenti giustificativi, acquisiti al prot. 0020001 del 20.01.26 (Allegato 1), dei costi gestionali a saldo, già sostenuti e rendicontati, per € 73.115,67 a titolo di oneri di funzionamento, spese degli istruttori nazionali CNSAS e rimborsi spese dei Tecnici di Elisoccorso (TE) e dei Tecnici di Centrale Operativa (TCO) attivi presso le basi HEMS;

**RITENUTO** di dover erogare a CNSAS-SASA, ai fini della garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, il saldo dell'annualità 2025 di € 71.115,67 per oneri convenzionali già sostenuti e previsti per le attività di supporto al Sistema di soccorso ed elisoccorso 118 regionale come da norma di legge (art. 3 L.R. 20/2014) a titolo di oneri di funzionamento, spese per compensi a istruttori nazionali CNSAS e rimborsi spese dei Tecnici di Elisoccorso e di Centrale Operativa;

**DATO ATTO** della positiva attestazione di conformità da parte dei responsabili di Centrale Operativa 118 del servizio SASA reso presso le 2 basi HEMS regionali (L'Aquila Preturo e Pescara Aeroporto);

**DATO ATTO** che le attività oggetto del presente atto non rientrano nell'ambito di applicazione della Legge n. 3/2003 in quanto non configurabili come progetto di acquisto di servizi "di sviluppo", essendo il contributo del Soccorso Alpino dovuto ai sensi della legge dello Stato per il servizio di elisoccorso in ambiente impervio-ostile-montano e pertanto non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

**VISTA** la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e s.m.i.;

**TUTTO** ciò premesso,



GIUNTA REGIONALE

*- per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte -*

- di **liquidare e pagare** in favore del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese – S.A.S.A., C.F. 92036940671, Piazza XX Settembre, 10 - 65017 Penne (PE) la somma di € **73.115,67** sull'impegno n. 1080 del capitolo 81501.12, PdC 1.04.04.01.000, dell'esercizio finanziario 2025, che presenta adeguata disponibilità, a titolo di "Saldo oneri convenzionali 2025" previsti per le attività di supporto al Sistema di soccorso ed elisoccorso 118 regionale come da norma di legge regionale (voci contenute nell'art. 3 della L.R. 20/2014);
- di **autorizzare** il Servizio Ragioneria DPB014 ad emettere il mandato di pagamento in favore del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese – S.A.S.A., C.F. 92036940671, Piazza XX Settembre, 10 - 65017 Penne (PE) tramite bonifico presso Poste Italiane – Codice IBAN [REDACTED] intestato a "SOCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ABRUZZO – SASA" per l'importo di € **73.115,67**;
- di **dare atto** della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, ai sensi del D.U.R.C. Inps-Inail (Allegato 2);
- di **dare atto** della regolarità della posizione del S.A.S.A. – Servizio Regionale Abruzzo attestata da Agenzia Entrate Riscossione, per i pagamenti verso le P.A. (Allegato 3);
- di **attestare** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di **attestare** che il mandato di pagamento disposto con il presente atto è riferito, in attuazione della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 52, alla spesa sanitaria corrente finanziata con risorse del Fondo Sanitario Regionale ed è a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
- di **trasmettere** copia della presente Determinazione al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo – SASA, al Servizio Ragioneria-DPB014 per gli adempimenti di competenza, al Servizio Risorse Umane e Finanziarie SSR-DPF022 e al Dipartimento Sanità ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

**La Dirigente del Servizio**  
Dott.ssa Barbara Morganti  
*firmato elettronicamente*

**L'Estensore**  
Dott. Marco Pomante  
*firmato elettronicamente*

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
Dott. Lorenzo Pingotti  
*firmato elettronicamente*